



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Ordine degli Ingegneri della Provincia di Catania

Incontri di preparazione agli esami di abilitazione

2^a Sessione 2020

SICUREZZA - D.Lgs 81/2008

La legislazione di base in materia di sicurezza e di igiene sul lavoro

Il Titolo IV° del Decreto Legislativo 81/2008

Il ruolo e i compiti del Responsabile dei lavori e del Coordinatore per la Sicurezza

27 Ottobre 2020

Relatore:

Filippo Di Mauro



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

Articolo 89 - Definizioni

(Ex art. 2 D.Lgs. 494/96)

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per: cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell'

ALLEGATO X

- 1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.*
- 2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.*



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- b) committente: il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizzata, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell'appalto;
- c) *responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;*
- d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione;
- e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 91](#);
- f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'[articolo 92](#), che non può essere il datore di lavoro delle imprese *affidatarie ed* esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. *Le incompatibilità di cui al precedente periodo non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;*
- i) «impresa affidataria»: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. Nel caso in cui titolare del contratto di appalto sia un consorzio tra imprese che svolga la funzione di promuovere la partecipazione delle imprese aderenti agli appalti pubblici o privati, anche privo di personale deputato all'esecuzione dei lavori, l'impresa affidataria è l'impresa consorziata assegnataria dei lavori oggetto del contratto di appalto individuata dal consorzio nell'atto di assegnazione dei lavori comunicato al committente o, in caso di pluralità di imprese consorziate assegnatarie di lavori, quella indicata nell'atto di assegnazione dei lavori come affidataria, sempre che abbia espressamente accettato tale individuazione;
- i-bis) «impresa esecutrice»: impresa che esegue un'opera o parte di essa impegnando proprie risorse umane e materiali.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Responsabile dei Lavori è il soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

(Art. 89 c.1 lett. c))

IL COMMITTENTE È ESONERATO DALLE RESPONSABILITÀ CONNESSE ALL'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI LIMITATAMENTE ALL'INCARICO CONFERITO AL RESPONSABILE DEI LAVORI.

(Art. 93 C.1)

Il Committente o il Responsabile dei Lavori, nelle fasi di progettazione dell'opera, si attiene ai principi ed alle misure generali di tutela ed in particolare:

- a) al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed organizzative, onde pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o successivamente;
- b) all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro².

Per i LL.PP. l'attuazione di quanto previsto precedentemente avviene nel rispetto dei compiti attribuiti al Responsabile del procedimento e al Progettista.

Il Committente è esonerato dalle responsabilità connesse all'adempimento degli obblighi limitatamente all'incarico conferito al Responsabile dei lavori.

La designazione del Coordinatore per la progettazione e del Coordinatore per l'esecuzione dei lavori non esonera il Committente o il Responsabile dei lavori dalle responsabilità connesse alla verifica dell'adempimento degli obblighi di cui agli *art. 91, comma 1- art. 92, comma 1, lett. a, b, c, d ed e, del D.Lgs. 81/08.*



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Il Committente o il Responsabile dei lavori nelle fasi di progettazione dell'opera, prende in considerazione il Piano di Sicurezza e Coordinamento e il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera.

Il Committente, anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice³, o il Responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il Coordinatore per la progettazione (*art. 90, comma 3, del D.Lgs. 81/08*) nei cantieri in cui   prevista la presenza di pi  imprese esecutrici, anche non contemporaneamente.

Nel caso di **lavori privati** non soggetti a "Permesso di costruire" (Concessione edilizia) aventi importo inferiore a 100.000 euro, il Committente non   tenuto a nominare il Coordinatore per la progettazione le cui funzioni saranno svolte dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori (*art. 90, comma 3 e comma 11 del D.Lgs. 81/08*);

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con circolare n. 30 del 29.10.2009, in merito al superiore caso di "lavori privati non soggetti a permesso di costruire aventi importo inferiore a 100.000 euro", ha ritenuto opportuno precisare quanto segue: *"in tale caso il Coordinatore per la esecuzione svolge, senza eccezioni o limitazioni, tutte le funzioni che l'articolo 91 attribuisce al Coordinatore per la progettazione. Si tratta di compiti che vanno svolti durante la progettazione dell'opera e, pertanto, l'articolo 90, comma 3, prevede che il Committente o il Responsabile dei lavori designi il Coordinatore per la progettazione contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione. Analogamente, nell'ipotesi di cui all'articolo 90, comma 11, il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori deve essere nominato contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, in modo da consentire la piena realizzazione di tutti i compiti connessi al ruolo di Coordinatore per la progettazione, anche nei casi in cui tale ruolo venga svolto dal Coordinatore per l'esecuzione"*.



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

art. 90 comma 3 : **Obblighi del committente o del Responsabile dei lavori**

(Ex art. 3 D.Lgs. 494/96)

- Nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese, anche non contemporanea, il committente, **anche nei casi di coincidenza con l'impresa esecutrice**, o il responsabile dei lavori, contestualmente all'affidamento dell'incarico di progettazione, designa il coordinatore per la progettazione.

- **N.B. Non sono più necessarie le condizioni previste da ex D.Lgs. 494/96**
 - **200 u/g e/o**
 - **presenza di rischi particolari (allegato II)**

1. Il committente o il responsabile dei lavori sono puniti:
a) con l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 90, commi 1, secondo periodo, 3, 4 e 5;



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

OBBLIGHI

		TITOLO ABILITATIVO <small>ESEMPIO RIFERITO AL COMUNE DI REGGIO EMILIA</small>		OBBLIGHI	
		PERMESSO DI COSTRUIRE	ALTRO TITOLO ABILITATIVO	NOMINA CSP	NOMINA CSE
CONDIZIONI	Unica impresa (Entità lavori <200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Unica impresa (Entità lavori >200 u.g.)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	Non necessario
	Inizialmente unica impresa, poi subentro di altre imprese (art. 90)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori < 100.000 euro)		<input checked="" type="checkbox"/>	Non necessario	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese (importo lavori > 100.000 euro)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Inoltre il Committente o il Responsabile dei lavori:

- ha l’obbligo di comunicare alle Imprese affidatarie e ai Lavoratori autonomi il nominativo del Coordinatore per la progettazione e quello del Coordinatore per l’esecuzione; tali nominativi sono indicati nel cartello di cantiere;
- ha facolt  di svolgere le funzioni di Coordinatore per la progettazione e di Coordinatore per l’esecuzione se ha i requisiti richiesti per lo svolgimento dei compiti previsti o di sostituirli in qualsiasi momento;

Il Committente o il Responsabile dei lavori trasmette il Piano di Sicurezza e di Coordinamento, qualora previsto, a tutte le imprese invitate a presentare offerte per l’esecuzione dei lavori (*art. 101, comma 1, del D.Lgs. 81/08*).

In caso di LL.PP., si considera come “trasmissione” del Piano di Sicurezza e Coordinamento la messa a disposizione del piano a tutti i concorrenti alla gara d’appalto.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica Impresa o ad un Lavoratore autonomo (*art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/08*):

- a) verifica l’idoneit  tecnico-professionale delle Imprese affidatarie, delle Imprese esecutrici e dei Lavoratori autonomi in relazione alle funzioni o ai lavori da affidare, con le modalit  di cui all’allegato XVII del D.Lgs. 81/08⁵. Nei cantieri la cui entit  presunta   inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all’allegato XI del D.Lgs. 81/08 (All. A), il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione da parte delle imprese e dei Lavoratori autonomi, del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato e del Documento Unico di Regolarit  Contributiva (D.U.R.C.), corredato da autocertificazione in ordine al possesso degli altri requisiti previsti dall’allegato XVII del D.Lgs. 81/08 (All. B);



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

IDONEITÀ TECNICO PROFESSIONALE

“Allegato XVII del D.Lgs. 81/08”

Le Imprese affidatarie dovranno indicare al Committente o al Responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati dell'assolvimento dei compiti di cui all'*art. 97 del D.Lgs. 81/08* (obblighi del datore di lavoro dell'Impresa affidataria).

- a. Ai fini della verifica dell'idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per l'esecuzione dell'opera appaltata, dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei lavori almeno:
 - a₁) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - a₂) documento di valutazione dei rischi di cui all'*art. 17, comma 1, lettera a)* o autocertificazione di cui all'*art. 29, comma 5, del D.Lgs 81/08*;
 - a₃) documento unico di regolarità contributiva di cui al *D.M. 24.10.2007*;
 - a₄) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui *all'art. 14 del D.Lgs 81/08*.
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO



OBBLIGHI

		DOCUMENTAZIONE MINIMA DA RICHIEDERE ALLE IMPRESE PER VERIFICARE L'IDONEITÀ PROFESSIONALE				
		Visura Camerale	DURC	Auto-certificaz. requisiti All. XVII	Documenti previsti da All. XVII	Dich. organico medio + estremi denunce lavorat. INPS (DM 10) + INAIL (F24) + Cassa Edile Dichiarazione del CCNL applicato
CONDIZIONI	Entità lavori <200 u.g. NO rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		
	Entità lavori <200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entità lavori >200 u.g. NO rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Entità lavori >200 u.g. Sì rischi particolari All. XI	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

N.B. **Idoneità tecnico-professionale:** possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.



SANZIONE penale

SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro

nessuna sanzione



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- b. I lavoratori autonomi dovranno esibire al Committente o al Responsabile dei lavori almeno:
- b₁) iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura (C.C.I.A.A.) con oggetto sociale inerente alla tipologia dell'appalto;
 - b₂) specifica documentazione atte stante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisorie;
 - b₃) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione;
 - b₄) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo;
 - b₅) documento unico di regolarità contributiva di cui al *D.M. 24.10.2007*.
- c. In caso di sub-appalto, il Datore di lavoro dell'Impresa affidataria verifica l'idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto **a** e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto **b**.
-
-




LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- b) chiede alle imprese esecutrici una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), all'Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.) e alle Casse edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai Lavoratori Dipendenti. Nel caso di cantieri la cui entità presunta è inferiore a 200 uomini-giorno ed i cui lavori non comportano rischi particolari di cui all'*allegato XI del D.Lgs. 81/08 (All. A)*, il requisito di cui al periodo che precede si considera soddisfatto mediante presentazione, da parte delle imprese, del D.U.R.C. (ad eccezione delle stazioni appaltanti pubbliche, le quali acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C.) e dell'autocertificazione relativa al contratto collettivo applicato;
- c) trasmette all'amministrazione concedente, prima dell'inizio dei lavori oggetto del "Permesso di Costruire" (Concessione Edilizia) o della "Denuncia di Inizio Attività", copia della Notifica preliminare, il D.U.R.C. delle Imprese e dei Lavoratori autonomi (ad eccezione delle stazioni appaltanti pubbliche, le quali acquisiscono d'ufficio, anche attraverso strumenti informatici, il D.U.R.C.) e una dichiarazione attestante l'avvenuta verifica della ulteriore documentazione di cui alle lettere a) e b).

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AD AMMINISTRAZIONE CONCEDENTE (solo per PC e DIA)		
		NOTIFICA PRELIMINARE	DURC per imprese e lav. autonomi	Dichiarazione attestante l'avvenuta verifica idoneità tecnico professionale imprese e lav. aut.
CONDIZIONI	Unica impresa Entità lavori <200 u.g.		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Unica impresa Entità lavori >200 u.g.	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>



N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro SANZIONE penale nessuna sanzione




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

OBBLIGHI

		OBBLIGHI DI TRASMISSIONE AD AUSL E DPL
		NOTIFICA PRELIMINARE
CONDIZIONI	Unica impresa Entità lavori <200 u.g.	
	Unica impresa Entità lavori >200 u.g.	<input checked="" type="checkbox"/>
	Più imprese	<input checked="" type="checkbox"/>



N.B. In ognuno dei sopracitati casi la presenza di lavoratori autonomi non modifica gli obblighi previsti.

Il lavoratore autonomo, definito come la persona fisica che opera senza vincolo di subordinazione, non è un' "impresa".



SANZIONE amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro SANZIONE penale nessuna sanzione



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Committente o resp. lavori

Indirizzo

RACCOMANDATA A/R o PEC

Azienda Sanitaria Provinciale di Catania
Servizio di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
Via Tevere 39 – 95027 S. Gregorio (CT) – Fraz. Cerza
protocollo@pec.aspct.it

Direzione Territoriale del Lavoro
Via Battello n. 29/B – 95126 Catania
ispettoratoprovincialelavoro.ct@mailcert.lavoro.gov.it

Oggetto: “.....”

NOTIFICA PRELIMINARE (ex. art.99 – all. XII D.L.vo 81/2008)

INDIRIZZO DEL CANTIERE: (CT);

COMMITTENTE:, nato il, C.F.:

NATURA DELLE OPERE:

RESPONSABILE DEI LAVORI:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE LA PROGETTAZIONE:

COORDINATORE PER LA SICUREZZA DURANTE L'ESECUZIONE:

DATA PRESUNTA DI INIZIO LAVORI:

DURATA PRESUNTA DEI LAVORI:

N. PREVISTO DI LAVORATORI:

N. PREVISTO DI IMPRESE IN CANTIERE:

IMPRESA 1:

IMPRESA 2:

AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI:

Specificare se la nota costituisce variazione di precedente comunicazione:

Catania, li

Firma



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Copia della notifica preliminare deve essere affissa in maniera visibile presso il cantiere e custodita a disposizione dell'organo di vigilanza territorialmente competente.

La **notifica preliminare** (*art. 99 del D.Lgs. 81/08*) viene elaborata conformemente all'*allegato XII del D.Lgs. 81/08* (All. C).

In assenza del Piano di Sicurezza e di Coordinamento (P.S.C.) di cui all'*art. 100 del D.Lgs. 81/08* o del Fascicolo adattato alle caratteristiche dell'opera di cui all'*art. 91, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 81/08*, quando previsti, oppure in assenza di notifica, di cui all'*art. 99 del D.Lgs. 81/08*, quando prevista, oppure in assenza del D.U.R.C. delle Imprese o dei Lavoratori autonomi⁶, l'organo di vigilanza comunica l'inadempienza all'amministrazione concedente, che provvede a sospendere l'efficacia del titolo abilitativo.

Il Committente o il Responsabile dei lavori, se nominato, ha anche l'obbligo di assicurare l'attuazione degli obblighi a carico del Datore di lavoro dell'Impresa affidataria, previsti dall'*art. 97, comma 3 bis e 3 ter del D.Lgs. 81/08*, che sono:

- corrispondere alle Imprese esecutrici, in relazione ai lavori affidati in subappalto, senza alcun ribasso, i relativi oneri della sicurezza;
 - utilizzare Dirigenti o Preposti in possesso di adeguata formazione per la verifica delle condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del Piano di Sicurezza e Coordinamento.
-



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

• 5.1 REQUISITI

Il **Coordinatore per la progettazione** ed il **Coordinatore per l'esecuzione dei lavori** devono essere in possesso di uno dei seguenti requisiti (*art. 98 del D.Lgs. 81/08*):

- a) laurea magistrale conseguita in una delle seguenti classi LM-4, da LM-20 a LM 35, LM-69, LM 73, LM-74, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16.03.2007 (pubblicato nel supplemento ordinario della G.U. n. 157 del 09.07.2007), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA MAGISTRALE ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- LM-04 *Architettura e ingegneria edile-architettura*
- LM-20 *Ingegneria aerospaziale e astronauta*
- LM-21 *Ingegneria biomedica*
- LM-22 *Ingegneria chimica*
- LM-23 *Ingegneria civile*
- LM-24 *Ingegneria dei sistemi edilizi*
- LM-25 *Ingegneria dell'automazione*
- LM-26 *Ingegneria della sicurezza*
- LM-27 *Ingegneria delle telecomunicazioni*
- LM-28 *Ingegneria elettrica*
- LM-29 *Ingegneria elettronica*
- LM-30 *Ingegneria energetica e nucleare*
- LM-31 *Ingegneria gestionale*
- LM-32 *Ingegneria informatica*
- LM-33 *Ingegneria meccanica*
- LM-34 *Ingegneria navale*
- LM-35 *Ingegneria per l'ambiente e il territorio*
- LM-69 *Scienze e tecnologie agrarie*
- LM-73 *Scienze e tecnologie forestali ed ambientali*
- LM-74 *Scienze e tecnologie geologiche*



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- b) laurea specialistica conseguita in una delle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 74/S, 77/S, 86/S di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 28.11.2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23.01.2001, ovvero corrispondente diploma di laurea ai sensi del Decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca in data 05.05.2004 (pubblicato nella G.U. n. 196 del 21.08.2004), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni per almeno un anno.
-
-



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA SPECIALISTICA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- 4/S *ingegneria edile architettura*
- 25/S *ingegneria aerospaziale*
- 26/S *ingegneria biomedica medica*
- 27/S *ingegneria chimica*
- 28/S *ingegneria civile ingegneria edile*
- 29/S *ingegneria dell'automazione*
- 30/S *ingegneria delle telecomunicazioni*
- 31/S *ingegneria elettrica*
- 32/S *ingegneria elettronica*
- 33/S *ingegneria nucleare*
- 34/S *ingegneria gestionale*
- 35/S *ingegneria informatica*
- 36/S *ingegneria industriale meccanica*
- 37/S *ingegneria navale*
- 38/S *ingegneria per l'ambiente e il territorio*
- 74/S *ingegneria aerospaziale*
- 77/S *scienze agrarie scienze e tecnologie agrarie*
- 86/S *scienze geologiche*



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- c) laurea conseguita nelle seguenti classi L7, L8, L9, L17, L23, di cui al Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca in data 16.03.2007 (pubblicato nel Supplemento Ordinario della G.U. n. 157 del 09.07.2007), nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- L - 7 *Ingegneria civile e ambientale*
 - L - 8 *Ingegneria dell'informazione*
 - L - 9 *Ingegneria industriale*
 - L - 17 *Scienze dell'architettura*
 - L - 23 *Scienze e tecniche dell'edilizia*
-
-




LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

- d) laurea conseguita nelle classi 4, 8, 9, 10, di cui al decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in data 4.8.2000, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 245 del 19.10.2000, nonché attestazione, da parte di datori di lavoro o committenti, comprovante l'espletamento di attività lavorative nel settore delle costruzioni per almeno due anni.

ELENCO DELLE CLASSI DI LAUREA ABILITANTI AL RUOLO DI COORDINATORE

- 4 - classe delle lauree in scienze dell'architettura
- 8 - classe delle lauree in ingegneria civile e ambientale
- 9 - classe delle lauree in ingegneria dell'informazione
- 10 - classe delle lauree in ingegneria industriale



e) d
d
c) metra o perito
o o committente
almeno tre an



o perito agrario o
vante l'espletam



), nonché attestazione da parte di
vità lavorativa nel settore delle



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Coloro che sono in possesso dei titoli di cui ai superiori punti, ad eccezione di coloro che sono in possesso di laurea magistrale LM-26 (*Ingegneria della sicurezza*), devono essere, altresì, in possesso di attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento finale, a specifico corso in materia di sicurezza, di durata non inferiore a 120 h, soggetto ad aggiornamento, a cadenza quinquennale, della durata complessiva di 40 ore

Il corso di aggiornamento non è specificatamente disciplinato nelle materie, anche se sembra ragionevole presumere siano quelle del corso base, e, soprattutto, nella tempistica: con il termine "*a cadenza quinquennale*" si è portati ad intendere che il corso debba essere organizzato/frequentato ad ogni scadere di quinquennio.

La locuzione "della durata complessiva di 40 ore" significa, oltre che determinare l'ammontare minimo di ore di formazione, che il monte ore può essere raggiunto anche tramite "crediti" acquisibili nel corso dei 5 anni.

Per il coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE), oltre ai requisiti sono stabili dei divieti: egli non può coincidere con il datore di lavoro (quindi l'imprenditore) delle imprese affidatarie ed esecutrici, con un suo dipendente o con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.

Tali incompatibilità non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa costruttrice.




UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Il ruolo del coordinatore della sicurezza



La frammentazione della catena produttiva nel comparto edile e la parcellizzazione dell'organizzazione aziendale sono problemi importanti che rendono il lavoro degli attori della sicurezza, in particolare dei coordinatori per la sicurezza, difficile.

La direzione giurisprudenziale che si sta prendendo "rischia di deresponsabilizzare il sistema delle imprese, laddove si richiede al CSE un controllo continuo ed effettivo".

Il recente orientamento della Corte di Cassazione, che come vedremo, in questi anni non è stato sempre univoco, in molti casi porta a sanzionare il coordinatore, in particolare quello per l'esecuzione, per inosservanze della normativa che sono in realtà da imputare ad altre figure.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Il coordinatore per la sicurezza progetta la sicurezza mediante l'elaborazione del PSC

Per essere efficace un PSC deve essere, oltre che specifico dell'opera che si deve realizzare, attuabile, leggibile e comprensibile da tutti gli operatori interessati (committente, datori di lavoro imprese, enti di vigilanza, etc.).

Il PSC dovrà contenere l'individuazione di tutti i rischi relativi alla realizzazione dell'opera con riferimento specifico alle caratteristiche ambientali ed alle lavorazioni previste.

Il PSC deve essere integrato con il cronoprogramma dei lavori e con il computo metrico estimativo redatti dal progettista. Ciò per evitare incongruenze ed al fine di evitare che le voci di progetto contengano già i costi della sicurezza.

Associare la PSC un buon lay-out delle fasi di cantiere consente di stimare correttamente gli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva ed individuali necessari e di strutturare i costi in modo da poterli associare facilmente alle singole imprese esecutrici e di conseguenza trasferirli.

Vedremo i principali problemi dei PSC rilevati da recenti sondaggi di alcune associazioni di categoria



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

L'elaborazione del PSC

Per elaborare un PSC il coordinatore deve interagire con il progettista ed il committente, in particolare deve discutere:

- La programmazione dell'attività di progettazione;
- I contenuti del progetto;
- Le fasi lavorative prevedibili;
- La durata prevedibile delle fasi individuate;
- In merito alla documentazione disponibile su tali argomenti.

Valuta la completezza delle informazioni e della documentazione ricevute, è possibile proporre o richiedere integrazione e modifiche ed eventuale altra documentazione

Inoltre, è consigliabile effettuare un sopralluogo in sito per rilevarne le caratteristiche, le criticità e le eventuali interferenze tra ambiente esterno e il futuro "cantiere". In questa fase possono essere individuate altre iniziative finalizzate alla gestione dei rischi, mettendo in evidenza gli aspetti di criticità che devono essere oggetto di analisi con il committente (comprese le utenze aeree e sottosuolo)



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

L'elaborazione del PSC

L'elaborazione di un PSC non può prescindere dai contenuti minimi previsti dal D.lgs. 81/2008. Pertanto nella redazione del PSC una metodologia sempre valida è quella di creare un indice dei paragrafi seguendo i contenuti minimi e riempiendo i campi uno per volta.

Il PSC consiste in una relazione esplicativa con rimando a tavole e disegni ed è corredato di cronoprogramma, documentazione fotografica e computo metrico dei costi.

Il PSC non deve contenere precisazioni su attività che sono di competenza dell'impresa e che saranno riportate nei POS, non deve essere un compendio di schede dei rischi delle imprese.

Buona prassi introdurre nel cronoprogramma l'indicazione delle occasioni in cui sono utili riunioni di coordinamento. 29



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

L'elaborazione del Fascicolo

Il Fascicolo con le caratteristiche dell'opera, non può prescindere dai contenuti minimi previsti dall'allegato XVI del d.lgs. 81/2008.

Il fascicolo deve essere dotato di procedure e di schemi che permettano di programmare nel tempo l'accesso e le attività di manutenzioni dell'opera.

Nella fase di progettazione dell'opera individua:

gli "elementi" dell'opera sui quali saranno eseguiti interventi di manutenzione o riparazione nel corso della "vita" dell'opera e per ciascuno di questi compila una scheda contenente la; periodicità degli interventi, i rischi indotti dalla costruzione e/o sue parti alle lavorazioni che dovranno essere eseguite su di essa, nonché le relative prescrizioni di sicurezza operative.

prepara una cartella, nella quale sono riportati tutti documenti, le autorizzazioni e gli elaborati disponibili e la loro rintracciabilità.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

L'elaborazione del Fascicolo

Il Fascicolo si compone di tre capitoli.

Il primo costituisce una mera descrizione delle figure coinvolte.

Il Secondo è diviso in tre parti:

- **la prima ha la funzione di descrivere i rischi individuati per ogni tipologia di lavori programmati. Per ogni rischi vanno descritte le misure preventive e protettive in dotazione all'opera, necessarie alla sicurezza di chi andrà ad intervenire su di essa. (Es. accesso al tetto);**

- la seconda è a disposizione del CSE per gli aggiornamenti;**

- la terza descrive le misure di prevenzione e protezione in dotazione dell'opera e, per ciascuna, ne fornisce le indicazioni per la realizzazione e l'utilizzo in sicurezza, nonché la manutenzione periodica necessaria ed il periodo di controllo della efficienza.**

Il terzo riguarda le indicazioni sulla documentazione disponibile dell'opera ed alla loro collocazione, e conservazione.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Integrazione PSC con i POS ed il Fascicolo

L'integrazione tra PSC e POS risiede essenzialmente nella necessità del POS di costituire piano di dettaglio del PSC contestualizzato alla realtà degli apprestamenti, le attrezzature, le infrastrutture, i mezzi ed i servizi di protezione collettiva ed individuali a disposizione dell'impresa esecutrice o che l'impresa vuole utilizzare.

L'integrazione tra PSC e Fascicolo risiede essenzialmente sulla possibilità di introdurre elementi utilizzabili come misure di prevenzione e protezione per la sicurezza e la salute dei lavoratori sia in fase di esecuzione che in fase di manutenzione dell'opera.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione è chiamato a:

governare la sicurezza

Art. 92 D. Lgs. 81/2008

Obblighi del coordinatore per l'esecuzione dei lavori

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro;



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

b) verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza;



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;

d) verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO
Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100 e proporre la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla azienda unita' sanitaria locale territorialmente competente e alla direzione provinciale del lavoro;



UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

Durante la realizzazione dell'opera, il coordinatore per l'esecuzione dei lavori provvede a:

f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

2. Nei casi di cui all'articolo 90, comma 5, il coordinatore per l'esecuzione, oltre a svolgere i compiti di cui al comma 1, redige il piano di sicurezza e di coordinamento e predispone il fascicolo, di cui all'articolo 91, comma 1, lettere a) e b).



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azioni del per la gestione del cantiere

- 1 Valutazione preliminare del PSC
 - 2 Riunione preliminare all'inizio dei lavori
 - 3 Verifica POS e documentazione esecutori
 - 4 Riunioni di coordinamento
 - 5 Sopralluoghi e controlli
 - 6 Coordinamento degli RLS e RLST
 - 7 Aggiornamento documenti di sicurezza.
-



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Il CSE, appena assunto l'incarico, verifica l'adeguatezza del PSC in relazione alle modifiche intervenute dalla conclusione della progettazione esecutiva in relazione a:

Contesto ambientale

Piccole modifiche progettuali

Nel caso di modifiche significative il CSE procederà all'aggiornamento del PSC valutando se necessario la modifica dei costi per la sicurezza



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 1 – Valutazione preliminare del PSC

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica del PSC in funzione delle modifiche al contesto ambientale e al progetto esecutivo	C.S.E. Comm./R.L. Prog./D.L.	PSC Progetto esecutivo	Nessuno
Eventualmente Aggiornamento	C.S.E. Comm./R.L. Prog./D.L.	PSC Progetto esecutivo	PSC aggiornato
Trasmissione del PSC aggiornato alle imprese aggiudicatrici	C.S.E. Comm./R.L. Prog./D.L.	PSC	Trasmissione PSC



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Alla riunione partecipano le imprese aggiudicatrici degli appalti.

Oggetto della riunione è:

Illustrare il piano di sicurezza e coordinamento

Illustrare le azioni di coordinamento e controllo che saranno realizzate dal Coordinatore per l'esecuzione

Esplicitare particolari richieste di dettaglio che dovranno essere contenute all'interno dei POS

- Verificare le richieste di modifica al piano di sicurezza e coordinamento da parte delle imprese aggiudicatrici

L'azione sarà ripetuta nel corso dei lavori prima dell'ingresso in cantiere di una nuova impresa aggiudicataria



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 2 – Riunione preliminare all’inizio dei lavori

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	C.E. Dat.Lav./ Prep. L.A. aggiud.	Nessuno	Lettera di convocazione
Esecuzione della riunione	C.E. Dat.Lav./ R.C. L.A. agg. Comm./R.L. D.L.	PSC Cronoprogramm a dei lavori	Verbale della riunione preliminare



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 3 – Verifica POS e documentazione esecutori

Prima dell'inizio dei lavori in cantiere, il C.S. E. verifica
l'idoneità dei POS delle imprese esecutrici, richiedendo
l'adeguamento di quelli non idonei

*(nota: i POS e la documentazione dei subappaltatori sono trasmessi
al C.S.E. dall'impresa affidataria o esecutrice da cui dipendono
contrattualmente)*

Prima dell'inizio dei singoli lavori il C.S.E. integra il PSC con i dati
delle Impr. esec. e dei Lav. Aut.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 3 – Verifica POS e documentazione esecutori

Attivit�	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Verifica contenuti POS	C.S.E.	PSC Lista controllo POS	Lett. di approvazione
Richiesta di modifiche di POS non idonei	C.S.E. Dat. Lav/ Capocantiere		Lett. richiesta modifiche POS
Verifica della esecutori e integrazione del PSC	C.E.	Identificazione delle imprese esecutrici e dei Lav. Aut. Segnalazione modifiche al PSC	Aggiornamento pagina elenco esecutori Trasmissione aggiorn, PSC



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 4 – Riunione di coordinamento

Alla riunione partecipano i Dat. Lav/ Capocantiere delle Imprese affidatarie/esecutrici/subappaltatrici e i Lav. Aut.

Oggetto della riunione è:

organizzare tra gli esecutori la cooperazione, il coordinamento delle attività e l'informazione reciproca

verificare la correttezza dell'applicazione del piano nel periodo precedente alla riunione

verificare tramite il cronoprogramma dei lavori i rischi di interferenza

individuare gli incaricati della realizzazione delle misure di prevenzione e protezione previste dal PSC

L'azione sarà realizzata preliminarmente all'apertura del cantiere e periodicamente nel corso dei lavori

I verbali di riunione di coord. costituiscono integrazione al PSC



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 4 – Riunione di coordinamento

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	C.E. Dat.Lav./ R.C L.A. aggiud. (Comm./R.L. D.L)	Nessuno	Lett. convocazione
Esecuzione della riunione	C.E. Dat.Lav./ R.C L.A. aggiud. (Comm./R.L D.L)	PSC POS Cronoprogr. lavori	Verbale riunione coordinamento Agg. cronoprogr. lavori(*) Trasmissione agg. PSC

(*) Nel caso di aggiornamento del crono-programma dei lavori occorre consultare anche la DL



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 5 – Sopralluoghi e controlli in cantiere

Il C.S.E. effettua sopralluoghi in cantiere con il dat. Lav./capocantiere/responsabile di cantiere per verificare l'applicazione delle disposizioni del PSC (cadenza dei sopralluoghi a discrezione del C.S.E.)

Il C.S.E. sospende le attività lavorative che presentano situazioni di pericolo grave ed imminente fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti.

Il C.S.E. contesta per iscritto all'esecutore le situazioni di inosservanza degli articoli 94, 95 e 96 e del PSC

Il C.S. E. segnala al Comm. o al R. L le situazioni contestate (punto precedente – se persistono) proponendo: sospensione dei lavori, allontanamento dell'Impresa o dei L. A. o la risoluzione del contratto.

Il C.S.E. comunica agli organi di vigilanza quanto segnalato al Comm. o al R.L, quando questi non adottano alcun provvedimento in merito senza fornire alcuna motivazione



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Effettuazione sopralluoghi in cantiere	C.E. R.C. L.A. aggiud.	PSC POS	Verbale di sopralluogo
Sospensione lavori per pericolo grave ed imminente	C.E. R.C. L.A. aggiud.	Nessuno	Verbale di sopralluogo
Contestazione inadempienza a art.94, 95, 96 e PSC	C.E. R.C. L.A. aggiud.	PSC POS	Verbale di sopralluogo
Segnalaz. a Comm./ R.L. inadempienza	C.E. Comm/R.L.	Verbale di sopralluogo	Lett. segnalazione
Comunicazione dell'inadempienza agli organi di vigilanza	C.E.	Verbale di sopralluogo Lett. Segnalaz.	Lett. Comunicaz.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 6 – Coordinamento dei RLS e RLST

Il coordinamento si esplicherà principalmente attraverso l'esecuzione di riunioni e di sopralluoghi in cantiere con gli RLS e gli RLST (*richiesti dal C.S.E. o dai Rappresentanti dei lavoratori della sicurezza*).

All'interno delle riunioni si valuterà lo stato di avanzamento dei lavori e lo stato di applicazione del PSC e l'applicazione di quanto previsto dai CCNL

Nel corso dei sopralluoghi si verificherà l'applicazione di quanto previsto per legge e dai documenti per la sicurezza.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 6 – Coordinamento dei RLS e RLST

Attività	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Convocazione della riunione	C.E. RLS/RLST	Nessuno	Lett. di convocazione
Esecuzione della riunione	C.E. RLS/RLST	PSC POS Cronoprogramma dei lavori	Verbale di riunione
Sopralluoghi in cantiere	C.E. RLS/RLST	PSC POS	Verbale di sopralluogo



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 7 – Aggiornamento documenti di sicurezza

Nel caso in cui siano necessarie delle modifiche all'opera da realizzare (varianti, ecc.) o nell'evoluzione dei lavori che rendano inattuabile o superato il PSC e il Fascicolo dell'opera, il C.S.E. provvederà all'aggiornamento dei documenti di sicurezza.

A seguito dell'aggiornamento del PSC, il C.S.E. richiederà l'aggiornamento dei POS delle imprese esecutrici che si rendessero necessari.



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

Azione 7 – Aggiornamento documenti di sicurezza

Attivit�	Figure	Documenti di riferimento	Documenti prodotti
Aggiornamento del piano di sicurezza	CE Prog./D.L.	PSC Progetti	PSC aggiornato
Trasmissione documento ad aggiud.	CE		trasmissione aggiorn. PSC
Aggiornamento fascicolo dell'opera	CE	Fascicolo dell'opera	
Richiesta aggiornamento dei POS	CE DL	PSC	Lett. richiesta aggiornamento POS



LA LEGISLAZIONE DI BASE IN MATERIA DI SICUREZZA E DI IGIENE SUL LAVORO

cosa qualifica l'attività del CSE:

il CSE deve conoscere bene il ciclo produttivo e seguirlo passo, passo

deve essere un DL della sicurezza

deve guardare al futuro, avendo come punto di riferimento il programma lavori costantemente aggiornato – micropianificazione

deve organizzare un dialogo permanente con tutti i soggetti coinvolti su contenuti del Piano

deve coordinare e controllare che venga applicato quanto impartito





UNIVERSITÀ
degli STUDI
di CATANIA

GRAZIE PER L' ATTENZIONE

27 Ottobre 2020

Relatore:
Filippo Di Mauro
